

Un regolamento cimiteriale comunale argentino/parte III

di Sereno Scolaro

Nei loculi per urne (cassette ossario ed urne in senso tecnico, cioè destinate alla raccolta delle ceneri) che possano contenere i resti di due o più persone, si potrà procedere alla loro riunione a richiesta del locatario risultante in forma documentata.

Parimenti in un loculo per feretri già occupato si potrà porre un altro feretro, sempre che la sua capienza lo consenta, previo pagamento della tariffa di sepoltura corrispondente, stabilita dal regolamento sulle tariffe.

Parimenti si potrà aggregare in un loculo per feretri una o più urne per resti o ceneri sempre che ve ne sia lo spazio.

In caso di feretro, il cadavere dovrà avere con il defunto che occupa il loculo a cui è destinato da parte del titolare del medesimo loculo una relazione di parentela entro il 3° grado di consanguineità o il 2° grado di affinità.

Le salme aggiunte possono essere tolte in qualsiasi momento senza che ciò modifichi la situazione di locazione del loculo.

In linea di massima, ferma restando la capienza del sepolcro, è ammissibile il collocamento in un unico sepolcro di più cadaveri, sia che si trovino già nella forma dei resti mortali o delle ceneri, sia che siano ancora allo stato di cadaveri, con la sola avvertenza che in questo ultimo caso va corrisposta la specifica tariffa per ciò stabilita. È richiesta una doppia relazione: quella tra i cadaveri defunti e quella tra questi e il titolare del loculo e l'appartenenza al medesimo gruppo familiare è definita in modo diverso a secondo che le relazioni intercorrenti siano di parentela o di affinità.

L'utilizzo del medesimo sepolcro da parte di più cadaveri o resti mortali od urne cinerarie non ha in ogni caso una qualche caratterizzazione di definitività, dal momento che il loro trasferimento in altra sepoltura o comunque al di fuori di quei determinati loculi assegnati in locazione non incide minimamente sul rapporto di locazione in essere, con la conseguenza che si può ritenere di poter affermare che la locazione dei loculi non sia decisamente finalizzata e che le condizioni appena viste siano fisiologiche all'utilizzo per cui è stata instaurata la locazione dei loculi.

Anche quando si abbiano situazioni di uso promiscuo, o plurimo, dei loculi in locazione, il periodo di locazione avrà sempre decorrenza dalla data della originaria occupazione del loculo, cosa che è coerente con la previsione per la quale l'origine del rapporto coincide con l'occupazione, in questo caso con la prima di esse.

Ciò significa che l'aggregazione di ulteriori feretri o cassette ossario od urne potrebbe comportare una permanenza nel loculo inferiore a quella ordinaria, questione che ha un certo rilievo per i feretri che possono essere estumulati dopo 30 anni dalla sepoltura.

Nei registri delle locazioni dei loculi si provvederà a dare conto, in ogni caso, senza eccezioni, di ogni operazione che vi abbia luogo con riferimento alle introduzioni o ai trasferimenti delle cassette e/o dei cadaveri relativamente ai loculi già occupati.

Risulta di immediata percezione l'importanza che le registrazioni relative alle concessioni cimiteriali, ivi comprese quelle dei loculi in locazione, siano tenute a giorno e rispecchino la effettiva situazione delle sepolture, sia per ragioni di pubblico servizio, sia per una normale gestione cimiteriale, cui non è del tutto estraneo l'elemento tariffario, cioè una coerenza con il sistema delle entrate del comune.

Le lastre di chiusura dei loculi saranno uniformi per quanto riguarda la tipologia, le dimensioni e il colore nel rispetto delle proprie

caratteristiche che, in ogni caso, sono determinate dalla direzione del cimitero.

Sulle bollette di locazione dei loculi resta fermo il divieto di collocarvi altre iscrizioni che non siano quelle che devono essere eseguite dagli uffici comunali, il loro testo non potrà essere alterato o coperto da leggende, annotazioni o iscrizioni di alcuna natura, sotto ammonizione di annullare la bolletta ed esigere che il titolare ottenga un duplicato, rimanendo nel potere della municipalità di sostituire quello annullato.

In questi casi, resta salva la possibilità di applicare la multa di 500 \$. Si prende in considerazione la possibilità di alterazioni delle bollette di locazione, ma ciò fa emergere una consuetudine, che in realtà ha carattere di prescrizione, pressoché sconosciuta in Italia e consistente nel fatto che la ricevuta del pagamento della rata di locazione, è destinata ad essere esposta sui loculi in locazione, a prova dell'avvenuto adempimento.

Un po' come sui veicoli in cui sono esposti i tagliandi dell'avvenuto pagamento della RCA obbligatoria e della tassa di circolazione (almeno, fin tanto che era obbligatoria l'esposizione della ricevuta del pagamento del c.d. "bollo auto").

Si tratta di un modo per verificare la regolarità dei pagamenti, di individuare le possibili eventuali morosità e di fatto costituisce una forma di controllo sociale della regolarità dei pagamenti.

Sulle bollette di locazione dei loculi sono proibite altre iscrizioni che non siano quelle a cui sono preposti gli uffici comunali, non potendo per nessun motivo venire alterato il testo o attraversato da leggende, annotazioni o iscrizioni, sotto ammonizione di annullare la bolletta e di esigere che il titolare ottenga un duplicato, permanendo nel potere della municipalità di sostituire quello annullato.

In questi casi, resta salva la possibilità di applicare la multa di 500 \$. Si è in presenza di un'incomprensibile duplicazione, che non risulta essere comunque l'unica.

La direzione del cimitero potrà procedere al rilascio di duplicati delle bollette di locazione dei loculi o delle sepolture quando si abbia lo smarrimento dell'originale o quando l'originale sia stato alterato o manomesso.

Il duplicato dovrà essere richiesto dal titolare della concessione e il suo rilascio sarà soggetto al pagamento della tariffa stabilita dal regolamento sulle tariffe vigente al momento della richiesta di rilascio del duplicato.

Oltre al caso della manomissione od alterazione delle bollette di locazione, il duplicato può essere richiesto quando sia stato smarrito l'originale, ma, trattandosi di una attività in qualche modo a domanda individuale, è soggetto al pagamento di apposita tariffa.

L'atto di concessione comunale viene posto in essere per decreto di concessione e/o atto amministrativo emesso dall'intendenza municipale (sindaco) nel quale si riconoscono i diritti alla concessione e all'uso dei terreni dei sepolcri.

L'atto di concessione quindi ha una forma propria, in qualche modo solenne, ed esso si differenzia totalmente rispetto al caso della locazione dei loculi, che è rilasciata dalla direzione del cimitero e soggetta al pagamento periodico della tariffa (compresa l'esposizione della bolletta di pagamento) e che si colloca su un piano decisamente meno forte e meno ricco di diritti.

Infatti, con l'atto di concessione il comune "riconosce i diritti" sia sulla concessione che all'uso dell'area oggetto della concessione,

venendo così a costituire un vero e proprio "titolo" avente carattere reale, pur in presenza della conservazione della posizione di dominio e di supremazia da parte della municipalità, che discende dalla natura e dalla funzione stessa del cimitero.

L'atto di concessione comunale specificherà la data ed la durata della concessione o la data di aggiudicazione; il nome di colui o di coloro che siano titolari; l'ubicazione del terreno; le dimensioni o limitrofe condizioni del suo rilascio; nonché la data del rispettivo decreto di concessione, citando anche il numero distintivo.

L'atto di concessione indica gli elementi sostanziali della concessione, cioè:

- l'inizio;
- la durata;
- il nome o i nomi di chi abbia la qualifica di concessionario;
- l'ubicazione;
- la consistenza dimensionale;

nonché gli elementi distintivi di carattere amministrativo, che consentono le debite relazioni con le registrazioni amministrative comunali.

In tutti i procedimenti amministrativi che si svolgano presso le autorità comunali è obbligatoria la produzione del titolo dell'atto di concessione e, quando non ne disponga, la parte interessata è tenuta a richiedere un duplicato dell'atto di concessione medesimo o il rilascio di un certificato di co-titolarità in conformità alle risultanze amministrative.

In altri termini, per poter agire in procedimenti amministrativi comunali occorre dare prova della sussistenza di un diritto, che risulta solo dall'atto di concessione.

In via sussidiaria, quando l'atto di concessione non risulti in possesso della parte interessata al procedimento, può farsi ricorso ad un duplicato o anche ad un certificato di co-titolarità, che sembra avere senso nel caso di un pluralità di titolari della concessione.

In ogni caso, i procedimenti amministrativi che interessano il comune possono essere attivati unicamente da soggetti che abbiano una qualificazione derivante da titolo e non da soggetti che non siano in grado di provare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante e documentalmente provabile.

L'esigenza della sussistenza del titolo e della prova dell'interesse sulla base di un atto di titolarità sottolinea l'importanza di eventuali aggiornamenti nel caso di variazione nei soggetti titolari, in quanto, in difetto, essi si troverebbero nella condizione di non disporre di alcuna legittimazione ad agire aventi alle autorità comunali.

I contitolari di una concessione di terreno per cripte potranno richiedere il rilascio di certificati che accreditino tale caratteristica.

Con tali certificati potranno seppellirsi o compiere attività di gestione - trasferimenti, rimozioni, riduzioni dei cadaveri o dei resti mortali che risultino annotati in essi.

La co-titolarità sussiste, ovviamente, quando si abbia una concessione riferita a più soggetti, ma in ogni caso il certificato di co-titolarità costituisce un titolo di legittimazione ad agire.

Con questo sistema si previene ogni disputa sull'individuazione delle persone che hanno titolo a disporre delle salme o dei resti, in quanto tale individuazione avviene direttamente attraverso il titolo o un certificato derivante dal titolo.

Si considerano trasferimenti a totale modificazione delle iscrizioni [registrazioni], sia che si riferisca alla totalità o a parte della sepoltura. Il comune non riconoscerà alcun trasferimento di sepoltura se non quando vi abbia prestato il proprio accordo e l'abbia assentita nelle proprie registrazioni.

Per ogni trasferimento di sepoltura si percepirà il diritto stabilito dal regolamento sulle tariffe vigenti al momento della presentazione della richiesta.

Gli eventuali trasferimenti di sepoltura, o, meglio, della titolarità di sepulture potranno riguardare unicamente il caso in cui riguardino la totalità della sepoltura o parte di essa, ma sono sottoposti all'esistenza di un accordo del comune su di esso e all'ottenimento del suo assenso che deve risultare dalle registrazioni comunali, assumendo valore costitutivo, quasi che il registro comunale svolga funzioni tavolari.

L'accordo del comune e il suo consenso registrato si collocano nella potestà dell'autorità comunale sugli impianti cimiteriali e sulla sua supremazia e dominio già più volte posta in evidenza, e sul fatto che è il comune il soggetto titolare del potere di concessione di diritti, quali essi siano, sulle aree cimiteriali.

In questo contesto, emerge anche il fatto che la "proprietà" sulle aree cimiteriali e sulle sepulture non è così piena e libera, ma è limitata dalla funzione e dalla natura della concessione cimiteriale. Nello stesso senso, la previsione dell'onerosità relativa al pagamento del diritto, come di un diritto di registrazione.

Resta assolutamente proibita la sepoltura dei cadaveri in altri luoghi che non siano il cimitero esistente nel comune, sotto pena della multa di 5.000 \$, ponendosi inoltre a carico del contravventore le spese per derivino dall'esumazione e trasferimento nel cimitero comunale.

La massima autorità comunale, *Intendencia Municipal* (sindaco), potrà autorizzare speciali eccezioni e per cause giustificate nei casi che riterrà caso per caso al cui effetto dovrà richiedersi un apposito permesso, previo adempimento delle disposizioni comunali relativamente all'igiene mortuaria.

Si tratta di una previsione che ricorda molto quella dell'articolo 340 testo unico delle leggi sanitarie vigente in Italia, sia per il divieto, sia per la sanzione, sia per il fatto che alla sanzione si aggiungono gli oneri del "ripristino", cioè degli interventi di rimozione dalla sepoltura e il suo trasferimento nel cimitero comunale.

Si differenzia, invece, per il fatto che l'eccezione, quella che in italiano è definita come tumulazione privilegiata, è rimessa non ad un soggetto esterno e lontano come il Ministero della sanità (articolo 341 testo unico delle leggi sanitarie), quanto alla massima autorità comunale, l'*Intendencia Municipal*, valutando caso per caso e sulla base di cause adeguatamente giustificate e comprovate, fermo restando che la sepoltura eccezionalmente concessa in luogo diverso dal cimitero deve assicurare comunque il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario specificatamente applicabili all'ambito cimiteriale.

Nel caso che nel cimitero venga trasportato qualche cadavere o parte di corpo umano che già sia in transito per altro cimitero o per essere sepolto nel medesimo, senza che sia stata ottenuto il permesso di seppellimento rilasciato dall'ufficio dello stato civile, quale che ne sia la motivazione che venga invocata per tale carenza, il cadavere o la parte di corpo umano sarà collocato nel deposito comunale, cioè nella camera mortuaria del cimitero, per utilizzare la corrispondente espressione italiana, dopo avere previamente acquisito la firma sull'atto formato davanti a due testimoni idonei, in cui si faccia constare il nome e cognome, l'età, la nazionalità, la causa della morte o dello smembramento, la provenienza e quant'altro del defunto o smembrato, così come la motivazione addotta a giustificazione della mancanza del permesso di seppellimento e i dati personali che consentono di giustificare l'identificazione e le risultanze del domicilio di chi l'abbia trasportato e dei testimoni.

In questo atto si farà dare atto che, se entro le seguenti 24 ore dalla collocazione nel deposito, non sia presentata la necessaria autorizzazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile e di conseguenza non venga data regolare sepoltura ai resti, questi saranno posti in inumazione in campo comune gratuito e se ne farà

denuncia alla polizia locale per quanto di competenza, provvedendo alle iscrizioni previste del verbale comunale. Decorso questo termine la direzione del cimitero provvederà in tal senso senza ulteriori indugi.

Qui si prende in considerazione sostanzialmente l'istituto della sepoltura del cadavere senza che sia rilasciato il permesso di seppellimento, che in Italia è regolata dall'articolo 142 regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, evidenziando come la norma italiana non definisca altrimenti le conseguenze, se non in termini di intervento dell'autorità giudiziaria, per cui sarebbe da chiederci come ciò possa avvenire, dal momento che il responsabile del servizio di custodia del cimitero deve verificare la sussistenza del titolo al momento dell'accoglimento della salma al cimitero, ma nulla si dice circa il comportamento da tenere quanto questa mancanza emerga in tale accoglimento.

A parte l'aspetto materiale della collocazione nella camera mortuaria del cimitero, si prevede una verbalizzazione dell'evento e delle circostanze, ma anche si pone un termine per consentire di riportare la situazione alla regolarità.

Quando non vengano presentati la bolletta, il certificato o atto di concessione o la concessione delle sepolture, il cadavere o parte del corpo umano o i resti mortali verranno collocati nella camera mortuaria del cimitero, previa sottoscrizione di un atto nel quale si dia conto del luogo in cui si pretenda darvi sepoltura, il nome e cognome, l'età, la nazionalità, la causa di morte, la provenienza e quant'altro circa il defunto o smembrato, così come dei dati personali di chi l'abbia trasportato con giustificazione dell'identità e del luogo di costituzione del domicilio; facendosi sapere che i resti potranno permanere nel deposito (camera mortuaria) per la durata di cinque giorni se siano contenuti in cassa metallica e di 24 ore in caso contrario. Passato il giorno o il termine anzidetti, la direzione del cimitero provvederà a collocare i resti mortali in inumazione in campo comunque gratuito senza che sorga diritto ad alcun reclamo. Mentre nella situazione precedente si prendeva in considerazione il caso in cui mancasse il permesso di seppellimento, dandone il tempo per la regolarizzazione, in questo caso si prende in considerazione che manchi il titolo idoneo a comprovare la sussistenza delle condizioni per il collocamento in una particolare sepoltura, ricordando come tali condizioni vadano sempre comprovate mediante la produzione del titolo relativo alla sepoltura.

La differenza temporale tra i due periodi di deposito nella camera mortuaria del cimitero, si giustifica sulla base delle differenti conseguenze che l'impiego di una o dell'altra delle tipologie di feretri importa, consentendo la presenza della cassa metallica una maggiore permanenza nella camera mortuaria.

E si ricordi come la cassa metallica debba assicurare una adeguata tenuta per quanto riguarda la chiusura e una idonea resistenza nel tempo, in modo da allontanare ogni possibile elemento negativo dal punto di vista dell'igiene pubblica.

Potranno venire inumati due o più cadaveri in un unico feretro unicamente quando si tratti della madre e del figlio, o dei figli, morti in conseguenza al parto o di fratelli gemelli che non abbiano più di tre mesi di età.

La normativa italiana ammette, in tali situazioni, la sepoltura nella medesima fossa e nella medesima cassa e limita questa unicità della sepoltura al caso della madre e del bambino morti in conseguenza del parto (articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285), prevedendo in linea generale la separatezza delle sepolture, al fine evidente di assicurarne la personalità.

La previsione argentina estende tale possibilità anche ad un caso non preso in considerazione dalla legge italiana, quelli dei gemelli

in tenerissima età, forse per una valutazione di elementi complessi che possono portare ad una equiparazione con il caso comune alle due normative della madre e del bambino.

L'*Intendencia Municipal* (= sindaco) potrà proibire l'introduzione di cadaveri nei cimitero quando lo consiglino ragioni sanitarie, con un'affermazione che appare nettamente in contrasto con il divieto di sepolture al di fuori del cimitero, ma che, seppure risulti di carattere particolarmente eccezionale, di fatto risulta generica e non consente un'individuazione dell'alternativa cui possa farsi ricorso.

Le ragioni di sanità, e, forse dovremmo, aggiungere di sanità pubblica, risultano indicate in termini estremamente e pericolosamente generici da rendere difficile coglierne l'effettiva portata.

Ma tale facoltà di proibizione lascia del tutto aperta la questione sulla destinazione che possa darsi ai cadaveri cui sia proibita la sepoltura nel cimitero, tra l'altro trascurando che il cimitero, per definizione, svolge proprio il ruolo di accoglienza dei cadaveri, quali ne siano le condizioni.

Lo stesso divieto di sepoltura in luoghi al di fuori dei cimiteri sottolinea quella funzione che è tipica dei cimiteri, cioè l'accoglimento dei cadaveri in luoghi specializzati e deputati a prevenire pericoli per la salute pubblica, determinando una situazione di contraddizione rispetto alla funzione stessa del cimitero.

L'individuazione di un'alternativa risulta tanto più importante quanto più sia posta in correlazione con le ragioni di sanità pubblica che possono essere addotte a fondamento, a motivazione della proibizione.

Non solo, ma la proibizione che non assicurati anche un'alternativa sembra costituire un rimedio peggiore del male, nel senso di non affrontare quegli elementi di prevenzione e tutela della salute pubblica cui, apparentemente, si vorrebbe dare una risposta.

Nella camera mortuaria del cimitero comunale potranno accogliersi cadaveri o resti che debbano venire traslati all'interno del Paese o all'estero, con un'indicazione che appare del tutto omogenea con la medesima funzione prevista in Italia dall'articolo 64 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, almeno secondo un'interpretazione che non ne altera la funzione sostanziale. In qualche modo, questa può essere considerata la funzione "tipica" delle camere mortuarie dei cimiteri, cioè l'accoglimento ed il deposito dei feretri per il tempo strettamente necessario per un trasferimento definitivo o nella sepoltura o in altro luogo in cui la sepoltura debba avvenire.

Anche quando il deposito del feretro nella camera mortuaria del cimitero venga richiesto per il tempo strettamente necessario nella prospettiva di un trasporto in altro comune del Paese o all'estero, dovrà comunque essere prodotta la documentazione prevista dal regolamento per l'accoglimento nel cimitero.

Nonostante la funzione di deposito temporaneo e, possibilmente, il più temporaneo che sia necessario, della camera mortuaria, l'accoglimento della salma nella stessa presuppone sempre la regolarità dell'accoglimento del cimitero.

Ai cadaveri o resti che si ricevano in deposito per il transito si applicano le medesime disposizioni che si applicano alle inumazioni, ad esempio per quanto riguarda gli orari di accesso al cimitero da parte dei feretri, ed i giorni in cui tali orari sono limitati.

Con molta probabilità, sembrerebbe doversi escludere che ai cadaveri od ai resti mortali vadano anche applicate tutte le disposizioni che riguardano i cadaveri o resti destinati all'inumazione, in quanto, ad esempio, quelle relative alle caratteristiche del feretro, risultano influenzate dalla previsione relativa al trasporto e alla durata del deposito.

In particolare, per quanto riguarda il trasporto, dovranno tenersi in debito conto sia la distanza del trasporto previsto, i mezzi impiegati

o il tempo necessario per esso, mentre dovrebbero senz'altro trovare autonoma applicazione le disposizioni che impongono l'uso di una doppia cassa, di legno e metallica, quando il deposito debba prolungarsi fino alle 24 ore se il feretro impieghi la sola cassa di legno o fino a 5 giorni quando il feretro abbia la doppia cassa, cioè il cadavere sia contenuto anche in una cassa metallica.

Seppure tali indicazioni risultino ricavabili in via interpretativa, sembra che questa interpretazione possa sostenersi all'interno di un quadro di riferimento dell'intero sistema operativo cimiteriale.

Le esumazioni possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno, pur dovendosi ottenere per esse la preventiva autorizzazione nel rispetto delle norme regolamentari.

A differenza della normativa regolamentare italiana che prende in considerazione una distinzione tra esumazioni ordinarie ed esumazioni straordinarie, limitando queste rispetto ad alcuni mesi nell'anno.

Rispetto alle esumazioni ordinarie, cioè quelle effettuate alla scadenza del turno ordinario di rotazione, la normativa italiana non affronta neppure la questione dei tempi in cui possano essere eseguite, ma rinvia sostanzialmente alla sola regolazione del comune. Infatti, con i provvedimenti di regolazione delle esumazioni ordinarie il comune potrebbe anche prendere in considerazione fattori di questo tipo, anche se ciò dovrebbe risultare non necessario, considerando come, nelle esumazioni ordinarie, i processi di mineralizzazione dovrebbero essere pacificamente completati (e il condizionale sembra d'obbligo, almeno per molte realtà italiane).

La normativa regolamentare cimiteriale comunale presa in considerazione si discosta da quella italiana però sotto il profilo del procedimento, in quanto la normativa italiana si colloca all'interno di un'impostazione per la quale l'esumazione ordinaria riguarda in sostanza una *res nullius* ed è eseguita secondo procedimenti ed interventi d'ufficio, senza alcun intervento od impulso di parte, salvo il caso in cui gli aventi titolo non richiedano che le ossa esumate siano collocate in sepolcri privati (articolo 85 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285), mentre quella argentina importa una attività delle parti interessata, che si concretizza in un'autorizzazione preventiva ad eseguire l'operazione cimiteriale dell'esumazione.

Il fatto di sottoporre l'esumazione ad una specifica e propria autorizzazione amministrativa, segnala la sussistenza di una differente logica operativa, che per altro emerge anche da altri punti del regolamento cimiteriale comunale argentino preso in considerazione, e che sembra atteggiarsi per molti versi in modo diverso rispetto alla normativa italiana.

E ciò viene detto senza alcun giudizio di valore, ma semplicemente come constatazione di una diversità.

Infatti, nel regolamento argentino sembra mancare un filo conduttore di cui la normativa italiana sembra intessuta, cioè quello della logica per cui i cadaveri sono "naturalmente" sepolti nel cimitero del luogo di morte, trasportati al cimitero a cura del comune, sepolti in inumazione in campo comune, gli elementi distintivi (cippo) della sepoltura sono forniti direttamente dal comune ed esumati una volta completato il processo di mineralizzazione (cioè decorso il periodo ordinario di rotazione) e le ossa collocate nell'ossario comune.

Questa logica "naturale", rispetto a cui sono richieste autorizzazioni ed altro solo quando se ne esca, non appare trovare riscontro nel comune argentino, che si sviluppa secondo la filosofia opposta per cui sono gli interessati a dover intervenire e il comune agisce solo in difetto di essi (tra l'altro, è sotto questo profilo che si giustificano le espressioni argentine circa il "reparto per i poveri").

A prescindere dalla constatazione *de facto* per la quale anche in

Italia, i percorsi "naturali" delle pratiche sepolcrali, gratuite per tutti ... anche per i ricchi (per usare un'espressione che consente di esprimere appieno il significato), siano ben poco seguite e forse ancora meno note, almeno sulla carta il sistema funerario e cimiteriale italiano risulta impostato in modo tale che l'accesso a questi servizi non sia legato alla capacità contributiva di chi se ne avvale.

Anzi, quando si prevedono servizi a pagamento o comunque differenti ed aggiuntivi rispetto a quelli "naturali" astrattamente preposti ed istituiti per tutti senza distinzioni, le misure dei pagamenti tendono, o dovrebbero tendere, ad essere definite in termini di prezzi e non di servizi in qualche modo sociali.

Resta definitivamente proibito esumare cadaveri inumati in terra che non risultino totalmente mineralizzati.

Se ne farà eccezione rispetto a tale proibizione per le esumazioni disposte dal giudice competente con finalità di autopsia o di riconoscimento del cadavere.

In questi casi, i cadaveri dovranno essere inumati nuovamente nella medesima sepoltura da cui furono tolti.

Anche se non si ricorre alla distinzione tra esumazioni ordinarie ed esumazioni straordinarie, di fatto si ha una situazione sostanzialmente omogenea in quanto l'inumazione risulta essere finalizzata al normale dispiegarsi dei processi di mineralizzazione dei cadaveri, ed ogni intervento di esumazione prima di questo termine (cioè prima che la funzione si sia compiuta) ha carattere particolarmente eccezionale.

Comune risulta la previsione dell'esumazione prima del compimento del processo di mineralizzazione che derivi da ordine dell'autorità giudiziaria, che il regolamento cimiteriale comunale argentino per altro limita ai casi dell'autopsia o del riconoscimento, mentre la norma italiana non interviene nel merito delle motivazioni che possano indurre l'autorità giudiziaria all'emanazione del loro ordine in questo senso.

Tra l'altro, qui si prevede anche un aspetto quanto meno curioso, consistente nell'individuazione del luogo di reinumazione dei resti una volta esaurite le funzioni per la quali l'autorità giudiziaria era stata indotta ad ordinarne l'esumazione straordinaria, precisando che il cadavere vada riposto nella medesima collocazione in cui si trovava prima dell'esumazione straordinaria.

In Italia l'esumazione straordinaria è ammessa anche per motivazioni diverse da quelle dell'ordine dell'autorità giudiziaria, cioè per il trasferimento in altra sepoltura o per la cremazione e, in questi due casi, su espressa autorizzazione dell'autorità comunale.

Vale la pena di ricordare come alla voce "Cimiteri", curata da Bartolo Alosi per l'Enciclopedia Media Italiana, Utet, a proposito dei periodi di inumazione si preveda:

"... Il turno d'inumazione, secondo i vari regolamenti di polizia mortuaria, stabilisce l'epoca in cui devono eseguirsi le esumazioni per riutilizzare i campi con altre inumazioni. In Italia si ritiene sufficiente un periodo di rotazione di 10 anni; in Germania il regolamento locale esige un periodo più lungo. Questi periodi, stabiliti relativamente ampi per prudenza, sono superiori al bisogno, dato che, secondo Brouardel, in terreni ben sciolti si può ottenere la completa mineralizzazione dei tessuti molli in uno spazio di tempo che va dai 18 mesi ai 2 anni."

Se questo dato tecnico risultasse applicabile alla realtà locale, il termine di 3 anni per la raccolta delle ossa risultanti dai processi di mineralizzazione appare congruente e forse anche sovrabbondante, ma l'esperienza insegna come, in molte realtà italiane, questi valori siano scarsamente realistici.

Le operazioni di traslazione dei cadaveri, o di rimozione, di riduzione e di verifica delle riduzioni dei medesimi potranno farsi in qualsiasi

periodo dell'anno, pur dovendosi ottenere per esse la preventiva autorizzazione nel rispetto delle norme regolamentari, secondo una logica comune alle esumazioni, ma che viene estesa anche ad altre operazioni cimiteriali.

Non vi sono limitazioni "stagionali", ma è sempre prevista la preventiva autorizzazione amministrativa.

Di particolare interesse, la verifica delle riduzioni con cui si effettua un controllo sullo stato del processo di mineralizzazione, secondo quello che in Italia si chiama "ispezione" e che, in genere, viene talora ammesso da qualche regolamento comunale di polizia mortuaria per le sepolture a tumulazioni.

Resta proibito nel cimitero: a) l'installazione di cassette per le offerte per ricevere elemosine o collette per qualsiasi causa, così come la presenza di persone che si dedichino alla mendicizia o alla richiesta di offerte, con qualsiasi fine o destinazione. b) Ogni attività commerciale nelle sue differenti forme, salvo quelle che vengano espressamente autorizzate dall'*Intendencia Municipal* (= sindaco) legate ai servizi funerari o per materie affini. c) La presenza di intermediari o offerenti di sepolcri o articoli funerari, sia che agiscano per conto proprio che in rappresentanza di imprenditori avviati.

Come in molte realtà, attorno al cimitero possono svilupparsi una serie di iniziative e di interessi economici vari ed articolati, ma anche la presenza di un utilizzo degli elementi di debolezza del contraente legati al lutto o al luogo del lutto, che, attraverso il divieto, si tenta di limitare o prevenire.

Il primo livello di divieto è quello che si rivolge a tutte quelle attività che si fondano sull'elemento affettivo e della debolezza psicologica della persona, magari in connessione con la sacralità del luogo, considerando che la raccolta di offerte, elemosine, questue o simili potrebbero essere influenzate dal luogo o dall'atteggiamento dei visitatori.

Il secondo è quello che riguarda il c.d. arredo funebre, rispetto al quale il divieto non è assoluto, ma oggetto piuttosto di una regolamentazione, essendo consentite le attività commerciali che abbiano attinenza e dispongano di apposita autorizzazione della massima autorità comunale.

Poiché i fiori, gli ornamenti funebri e gli altri elementi di arredo funerario rispondono ad un bisogno dei familiari, si consente l'esercizio delle relative attività commerciali, anche se non in modo indiscriminato o disordinato.

Il terzo livello riguarda il divieto di procacciare affari e di interventi

commerciali di speculazione sui sepolcri o sulle prestazioni e forniture cimiteriali, che si collocano più sulla fase cimiteriale che di quella funeraria.

Le sepolture, al termine del periodo per il quale furono concesse, dovranno senza eccezione venire sgomberate, sempre che i cadaveri si riscontrino completamente mineralizzati, e i resti collocativi dovranno venire tolti sia che debbano essere collocati in urne (cassette per resti), sia che siano destinati all'ossario comune.

In altre parole, alla scadenza della concessione questa va liberata a cura dei concessionari ed i resti collocati altrove.

Rimangono imprecisate le conseguenze che si abbiano nel caso in cui i cadaveri sepolti nelle concessioni risultino non mineralizzati al momento della scadenza.

Trascorso il periodo per cui furono concesse le sepolture, esse verranno sgomberate dall'amministrazione e i resti che si rinvergono saranno collocati nell'ossario comune, quando entro 30 giorni completi successivi alla data di scadenza non si siano presentati gli interessati per provvedere direttamente ed a proprio carico.

In altri termini, la scadenza comporta l'obbligo per gli interessati a provvedere allo sgombero dei resti sepolti nella concessione venuta a scadenza, obbligo che determina anche un onere ed a cui si accompagna un termine per adempiere, decorso il quale l'amministrazione del cimitero interviene d'ufficio.

In pratica, con la scadenza della concessione si esaurisce la funzione del sepolcro, ma permangono degli interessi dei familiari dei defunti sepolti, interessi che possono essere esercitati entro un determinato termine, oltre il quale si può parlare di abbandono dei resti sepolti e che quindi giustifica l'intervento d'ufficio.

Dall'esame sin qui fatto, si ritrovano nel regolamento cimiteriale comunale argentino preso in considerazione elementi che risultano comuni anche alle tradizioni italiane, ma anche elementi di differenziazione che costituiscono il segnale di una diversa cultura e di un approccio diverso rispetto all'Italia, che si collega probabilmente anche alla presenza di differenti livelli di problematicità, non dimenticando che i regolamenti non sono solo norme astratte, ma prima di tutto sono un modo per dare soluzioni a problemi od attese o a bisogni, talora anche a diritti ed interessi.

In ogni caso, pur se la comparazione effettuata risulta asimmetrica, avendo posto a confronto un regolamento comunale con un regolamento di polizia mortuaria nazionale, si ritiene che comunque emergano aspetti di interesse.